

Legge regionale 26 agosto 1983 , n. 74 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di agricoltura.

Art. 13

Nella legislazione regionale in materia di agricoltura con la locuzione << prodotti agricoli >> si intendono i prodotti agricoli e zootecnici.